



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. CA/227396/19
del 5/8/2019



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Prot. 48321 del 5/8/19

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria ed ittico-
sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it
marialibera.aureli@regione.abruzzo.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica

(Dott. Piero Genovesi)



Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 205072 dell'11 luglio e successiva integrazione prot. n. 224036 del 31 luglio u.s., lo scrivente Istituto, avendo esaminato la bozza di Calendario Venatorio 2019/2020, comunica quanto segue.

Anzitutto è opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (comma 4, art. 18, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni nei casi in cui si palesi una possibile contrazione dello stato di conservazione di determinate entità faunistiche. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis) coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come



modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (nota ISPRA di prot. n. 25495) al quale si fa riferimento per la redazione dei pareri in materia di calendari venatori. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche raccolte direttamente dall’Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando, quando necessario, un doveroso principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell’intera collettività (legge 157/92, art. 1).

Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegata alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni *taxa*, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel corso degli anni (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*). Le valutazioni espresse nel presente parere tengono conto delle più recenti classifiche SPEC disponibili.

Si è inoltre fatto riferimento alle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, al documento “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri, nonché alla Red List IUCN.

Si rammenta altresì che i termini temporali dell’apertura dell’attività venatoria alla Tortora sono stati indicati dal Ministero dell’Ambiente con nota n. 14687 del 3 luglio 2018 e che l’art. 18, comma 2, della legge 157/92 prevede che l’autorizzazione alla preapertura della caccia in data precedente la terza domenica di settembre è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Infine, per quanto riguarda la data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena si è tenuto conto delle valutazioni espresse da ISPRA con nota di prot. 12006 del 13.03.2017, nonché della più recente comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviata ad ISPRA con nota n. 4666 del 4 marzo 2019.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima del 1° ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (15 settembre 2018) per le specie **Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Marzaiola, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Moriglione** questo Istituto ritiene idonea un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria.

Nulla osta all’apertura della caccia al 1° settembre a **Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia**.

Per quanto riguarda la **Tortora** si desidera evidenziare che la specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1).



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (*compilers*). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. In attesa delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, anche tenuto conto della nota inviata dal Ministero dell'Ambiente con protocollo n. 0014687 del 3 luglio 2018 con la quale si richiamano le Regioni e Province Autonome ad evitare di autorizzare la preapertura della caccia alla **Tortora**, questo Istituto ritiene che vada esclusa la preapertura della caccia alla specie anteriormente alla 3^a domenica di settembre.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione prenuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. L'estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2020, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato, come previsto al capo D) della bozza di calendario venatorio della Regione Abruzzo.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Alzavola, Codone, Frullino, Fischione, Folaga, Porciglione, Canapiglia, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Pavoncella**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.



Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura al 20 gennaio della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione** e la **Pavoncella**; infatti, queste due specie, a seguito della valutazione di uno stato di conservazione sfavorevole, sono state inseriti nella colonna A degli allegati all'Accordo AEWA. Inoltre, l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione del Moriglione, in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (BirdLife International, 2017). Occorre inoltre considerare che il Ministero dell'Ambiente, con la recente nota di protocollo n. 0016169 del 9 luglio 2019, ha invitato le Regioni a escludere il Moriglione e la Pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali. Pertanto, si invita codesta Amministrazione a considerare la possibilità di escludere i due suddetti *taxa* dall'elenco delle specie cacciabili nella Regione Abruzzo, comunicando tale scelta al MATTM ed allo scrivente Istituto. Qualora non venga esclusa la possibilità di esercitare il prelievo venatorio su Moriglione e Pavoncella, vanno adottate misure di conservazione quali la realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, prevedendo per il Moriglione un carniere massimo giornaliero di 2 capi stagionale e di 10 capi per cacciatore.

La chiusura della caccia al **Beccaccino** va prevista entro il termine del mese di dicembre. Ciò in ragione di due fattori concomitanti. Il primo riguarda quanto indicato dall'art. 18, comma 8, della L. 157/92 che per questa specie esclude qualsiasi forma di caccia da appostamento. Il secondo si basa sulla convinzione di ISPRA secondo cui la caccia in forma vagante va conclusa entro il mese di dicembre per i motivi indicati al successivo capitolo "Forme di caccia".

La **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è specie attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (SPEC 3, "European birds of conservation concern", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2019.

Riguardo alla chiusura della caccia a **Cornacchia grigia**, **Ghiandaia** e **Gazza**, il 27 gennaio 2020, si nota che l'arco temporale di prelievo deve rientrare entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. 157/92. Pertanto per queste tre specie, considerata la prevista preapertura al 1° settembre 2019, il termine della caccia non può protrarsi oltre il 15 gennaio 2020.

Mammiferi

Lepre comune

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere.



Volpe

Per la **Volpe** si forniscono indicazioni relative ai periodi e ai modi di prelievo:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale (inizio all'1 ottobre) ;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti per la specie.

Cinghiale

Per quanto concerne i tempi previsti per il prelievo selettivo del **Cinghiale** (capo B) punto 4), si evidenzia che il periodo riportato differisce da quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione degli ungulati: cervidi e bovidi" (Raganella et al., 2013). Pertanto, esso non appare tecnicamente condivisibile se non alla luce di precise indicazioni definite da codesta Amministrazione circa gli obiettivi di gestione previsti per questa specie e la chiara indicazione delle aree in cui si intende estendere temporalmente il prelievo selettivo della specie. Pertanto, si evidenzia la necessità di indicare con chiarezza le aree in cui si intende ampliare il prelievo al Cinghiale, per tutte le classi d'età indicate, ed esplicitare gli obiettivi gestionali che si intende perseguire in tali aree.

Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del Cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "Caccia e Sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto -per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE- andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivi previste. A parere del "Caccia e Sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte 3 Siti d'Importanza Comunitaria (SIC IT110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana"; SIC IT110204 "Majella sud ovest") non indicati nel Calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza di Orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "Caccia e Sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC) sulla base di informazioni aggiornate relative alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso *sensu* direttiva Habitat (92/43 CE e DPR 357/97). Al riguardo, si evidenzia a codesta Amministrazione l'esistenza di altre aree critiche [il confine nord-orientale della ZPC, nei comuni di Cansano-Campo di Giove- Pacentro (AQ); l'area compresa tra la Majella sud-orientale e il Molise, a nord dei Monti Pizi (CH); l'area esterna al Parco della Majella, che comprende il versante orientale del Morrone e la medi bassa valle dell'Orta (PE); l'area compresa tra i comuni di Rocca Pia, Rivisondoli e Roccaraso] che richiederebbero una revisione delle modalità di gestione venatoria ivi adottate.

FORME DI CACCIA

La caccia in forma vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai



seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Si ricorda, inoltre, che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione della Coturnice (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Si suggerisce, pertanto, di adottare tutte le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della Coturnice.

AMMISSIONE DEI CACCIATORI FUORI REGIONE

Al fine di consentire il prelievo sostenibile della Coturnice ed il rispetto delle indicazioni contenute nel "*Piano di gestione nazionale*" della specie, si ritiene opportuno che l'ammissione dei cacciatori fuori Regione sia limitata esclusivamente per le specie che risultano cacciabili nel calendario venatorio della Regione di appartenenza venatoria del cacciatore richiedente.

Inoltre, in considerazione dell'importanza del "*Piano delle 5 Miglia*" per la riproduzione dell'Allodola, si ritiene opportuno che in tale area venga inibito l'accesso ai cacciatori extra regionali in possesso del permesso giornaliero.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani, 30 giorni prima dell'apertura della caccia, appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato l'allegato modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare l'unito questionario inerente il gradimento dei servizi erogati



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

da ISPRA in relazione alla presente pratica e di inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica cfm-segreteria@isprambiente.it

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviando distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE
DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

Giunta Regionale d'Abruzzo

n. 2 allegati
RC-ASO-FR/
Rif. int. 43658-47912/2019